

ACCORDO QUADRO

tra

Associazione Bancaria Italiana, con sede legale in Roma, Piazza del Gesù 49, (di seguito, “ABI”);

e

Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede in Roma Via dei Prefetti 46, (di seguito, “ANCI”)

Unione Province d'Italia, con sede in Roma Piazza Cardelli 4, (di seguito, “UPI”)

di seguito definite come “**Le Parti**”

PREMESSO CHE

- (A) l'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell'epidemia del COVID-19 ha determinato un impegno finanziario straordinario degli Enti locali al fine di realizzare le misure necessarie per far fronte alle maggiori esigenze di sostegno a famiglie e imprese;
- (B) le banche intendono consentire agli Enti locali di disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere la riduzione delle entrate e le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Con il presente Accordo si definiscono le linee guida sulla base delle quali le banche aderenti potranno procedere alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, in scadenza nell'anno 2020, erogati in favore degli Enti Locali (di seguito, la “Sospensione”).

Articolo 2 (Enti beneficiari)

1. Possono richiedere la Sospensione gli Enti Locali, così come definite dalla normativa di riferimento (art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL).

2. Gli Enti Locali, al momento di presentazione della domanda, non devono essere sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

3. Non possono accedere alla sospensione gli Enti locali morosi oppure in dissesto privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del TUEL deliberato al momento della presentazione della domanda.

Articolo 3 (Finanziamenti oggetto di Sospensione)

1. I finanziamenti oggetto di Sospensione devono avere le seguenti caratteristiche:
- (i) stipulati secondo la forma tecnica del mutuo;
 - (ii) intestati agli Enti Locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico;
 - (iii) il soggetto debitore e il soggetto beneficiario devono essere coincidenti;
 - (iv) non devono essere stati concessi in base a leggi speciali;
 - (v) devono essere in corso di ammortamento;
 - (vi) non devono presentare rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento di presentazione della domanda.

Articolo 4 (Condizioni e modalità di Sospensione)

1. La Sospensione ha per oggetto il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere in scadenza nel 2020.
2. Il periodo di Sospensione è di 12 mesi.
3. Al termine del periodo di Sospensione, la banca estende la durata del piano di ammortamento originario di 12 mesi. La scadenza del mutuo a seguito della Sospensione non può comunque superare i 30 anni.
4. La delegazione di pagamento viene prorogata per la stessa durata del periodo di sospensione.
5. Gli interessi maturati nel periodo di Sospensione sono corrisposti alla banca alle scadenze contrattualmente previste.
6. Il tasso di interesse al quale viene realizzata l'operazione di Sospensione è quello originariamente previsto nel contratto.
7. Resta ferma la possibilità per la banca aderente di offrire condizioni migliorative rispetto a quelle previste dal presente Accordo.
8. Resta ferma la possibilità per la banca di offrire modalità e soluzioni operative con effetti equivalenti rispetto a quelle previste dal presente Accordo.

Articolo 5 (Presentazione delle domande)

1. Le domande di Sospensione devono pervenire alle banche aderenti entro il 15 maggio 2020, utilizzando l'eventuale modulo predisposto dalle singole banche.
2. Le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalle stesse. Si auspica che, al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, si accelerino le procedure di risposta.

Articolo 6 (Ulteriori condizioni di realizzazione della Sospensione)

1. Ai fini della realizzazione della Sospensione, le banche aderenti non applicheranno commissioni.

Resta fermo che gli oneri relativi agli atti connessi all'operazione di Sospensione sono a carico degli Enti beneficiari richiedenti.

Articolo 7
(Modalità di adesione)

1. Per aderire al presente Accordo, le banche devono trasmettere all'ABI il modulo di cui all'allegato 1 e si impegnano a renderlo operativo entro 30 giorni dalla data di adesione.
2. L'ABI provvederà a pubblicare tempestivamente, e a tenere aggiornato, sul proprio sito internet l'elenco delle banche aderenti.
3. L'ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere noto il presente Accordo alle banche, anche coinvolgendo le proprie rappresentanze territoriali per favorire una adeguata diffusione a livello locale.

Roma, 6 Aprile 2020

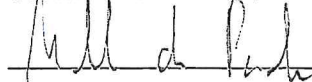
Associazione Bancaria Italiana



Associazione Nazionale Comuni Italiani



Unione Province d'Italia



ALLEGATO (1)

**ADESIONE ALL'ACCORDO PER LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA
CAPITALE DELLE RATE DEI MUTUI DEGLI ENTI LOCALI**

[su carta intestata della Banca]

All'Associazione Bancaria Italiana
Servizio di Segreteria Generale
Piazza del Gesù, n. 49
00186 ROMA

La sottoscritta Banca

aderisce all'Accordo per la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, in scadenza nell'anno 2020, erogati in favore degli Enti locali.

Data

Firma

Il presente modulo di adesione, debitamente compilato, va inviato al n. di Fax 06-6767457 oppure all'indirizzo e-mail sg@abi.it, indicando di seguito due nominativi aziendali di riferimento:

Nome e Cognome: _____ Tel: _____

Email: _____

Nome e Cognome: _____ Tel: _____

Email: _____